

SIGNIFICATI SOCIALI E CULTURALI DEL CODICE DEONTOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI A SCOPI SCIENTIFICI E ALCUNE SUE IMPLICAZIONI PER LA RICERCA SOCIOLOGICA

Antonio Schizzerotto

1. PREMESSA

Le considerazioni contenute nelle righe che seguono si muovono entro il quadro disegnato nell'articolo di Ugo Trivellato che compare su questo stesso numero della rivista. Rispetto a quel quadro, esse intendono approfondire due questioni. La prima riguarda alcuni dei significati sociali e culturali della recente sottoscrizione del codice di deontologia per il trattamento dei dati personali a fini statistici e scientifici (d'ora in avanti: codice) da parte della CRUI, di nove società scientifiche, rappresentative degli studiosi di scienze sociali, e dell'ASSIRM. Il secondo ordine di questioni affrontate in questo lavoro riguarda le regolazioni disegnate dalla nuova normativa in merito ad alcuni aspetti delle indagini empiriche, di carattere sociologico, basate sulla raccolta e sull'analisi di dati individuali.

2. SIGNIFICATI SOCIALI E CULTURALI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CODICE

Non si può certo sostenere che l'ordinamento giuridico italiano sia privo di riferimenti alla ricerca scientifica. Non solo perché la libertà di condurla è sancita nel testo costituzionale, ma anche perché, in tempi variamente recenti, leggi ordinarie e altre fonti normative si sono occupate a più riprese di branche specifiche della scienza. Nella maggior parte dei casi, per non dire in tutti, questi interventi normativi hanno, però, riguardato le discipline che, per brevità, potremmo definire naturali e tecnologiche (quali: fisica, chimica, biologia, medicina, ingegneria). Al contrario, le scienze sociali (quali: economia, epidemiologia, sociologia, statistica) sono state spesso ignorate. In larghissima misura, la situazione appena descritta deriva dalla più diretta incidenza che le applicazioni pratiche delle conoscenze di stampo naturalistico e tecnologico hanno su aspetti cruciali delle condizioni materiali di vita dei singoli e, conseguentemente, sul funzionamento della società. Ma, in parte, derivano anche dal perdurare di pregiudizi, di stampo congiuntamente positivistico e idealistico, a causa dei quali, un po' paradossalmente, le scienze sociali sono state a lungo riguardate, sia pure con intensità variabile da disciplina a

disciplina, come socialmente – e, dunque, anche legislativamente e giuridicamente – irrilevanti. La sottoscrizione del codice rappresenta, pertanto, un evento importante non solo rispetto agli assetti normativi del nostro paese, ma anche nei confronti di quelli culturali. Il codice, cioè, si configura come una sorta di riconoscimento istituzionale dell'importanza collettivamente attribuita alle scienze sociali, anche al di fuori dell'ambito strettamente accademico.

Naturalmente questo riconoscimento non costituisce solo l'esito di un'affermazione di volontà degli studiosi di queste discipline. Esso dipende, in via principale, da importanti mutamenti sociali. Si tratta, innanzitutto, della centralità che, da tempo, le politiche pubbliche hanno assunto anche nel governo della società italiana, dei più recenti vincoli di bilancio imposti allo stato e della conseguente necessità di disporre di informazioni in base alle quali cercare di misurare la sostenibilità della spesa per *welfare*, così come l'efficacia e l'efficienza delle misure in cui esso si articola. Di qui la domanda di conoscenza circa i modelli decisionali e di comportamento di singoli, famiglie ed imprese dai quali dipendono, in ampia misura, le richieste e gli esiti delle politiche pubbliche. Un secondo importante mutamento che ha rafforzato la rilevanza pratica riconosciuta alle scienze sociali ha a che fare con la diffusione dei sondaggi di opinione e delle indagini di mercato per effetto dell'importanza che a quelli e a queste attribuiscono, rispettivamente, gli attori politici (*media* di massa compresi) e gli operatori economici. Nel conto dei fattori che hanno contribuito a riposizionare le scienze sociali nel panorama culturale e istituzionale italiano va, infine, messa la diffusione delle ICT che hanno considerevolmente accresciuto le possibilità di utilizzare, a fini conoscitivi e di governo della cosa pubblica e delle organizzazioni private, gli archivi informatizzati che contengono dati di carattere socio-economico e anagrafico sugli appartenenti a particolari categorie sociali (iscritti a scuole ed atenei, partecipanti a corsi di formazione, iscritti a istituti previdenziali e assistenziali, beneficiari di particolari trasferimenti da parte della pubblica amministrazione e via elencando).

Oltre che nella sottoscrizione del codice in sé, anche nel processo della sua elaborazione si possono cogliere segni del recente riconoscimento pubblico dell'importanza pratica della ricerca sociale. Le norme costitutive del codice derivano, infatti, dalla collaborazione tra l'autorità garante della riservatezza dei dati personali e le società scientifiche rappresentative degli studiosi di discipline sociali (oltre che, come detto, la CRUI e l'ASSIRM). Esse sono state, quindi, riconosciute dalla pubblica amministrazione e dalla società civile come componenti significative di quest'ultima e, in virtù di ciò, come soggetti che hanno titolo per contribuire alla definizione dell'assetto regolativo del nostro paese, ovviamente per le materie di loro competenza. Intendo dire che, nel processo di definizione delle norme del codice, le società scientifiche non hanno svolto una semplice attività di *lobbying*, ossia di persuasione informale dell'autorità amministrativa e politica, analogamente a quanto avrebbe potuto fare qualsiasi altro gruppo portatore di interessi categoriali legittimi. Le associazioni scientifiche hanno, invece, operato come interlocutori istituzionali della pubblica amministrazione e (sia pure indirettamente) del potere legislativo. E questo ruolo è stato svolto in maniera, per così dire, piena e diretta. La presenza della CRUI tra gli interlocutori dell'autorità garante nella defini-

zione del codice indica, infatti, che le società rappresentative degli studiosi di discipline sociali non sono intervenute come entità collegate al sistema universitario italiano, bensì – lo ripeto – come soggetti titolati ad agire per proprio conto e come organizzazioni in grado di garantire effettività alle regole deontologiche fissate nel codice. Proprio per questo motivo, esso, come avrò modo di dire anche più avanti, riserva ulteriori spazi di intervento alle società scientifiche nell'attuazione dei principi ai quali si ispira. In breve, si può dire che lo *status* e il ruolo delle associazioni scientifiche operanti nel campo della ricerca sociale stia convergendo verso quello delle organizzazioni rappresentative di altre categorie di studiosi o di professionisti. Anche agli scienziati sociali sono, cioè, concesse deroghe, se così si possono chiamare, da norme generali (nel caso: quelle in materia di riservatezza dei dati personali), in virtù del riconoscimento dell'importanza della loro attività professionale rispetto al buon funzionamento e all'equilibrato sviluppo materiale e immateriale della società italiana.

Naturalmente, con quanto precede non intendo sostenere che il nostro paese abbia pienamente riconosciuto la rilevanza collettiva dei saperi prodotti dalle scienze sociali e sia diventato del tutto consapevole delle esigenze normative, se così possono essere chiamate, implicate dalla libera conduzione di una rigorosa ricerca sociale empirica, com'è, invece, avvenuto da tempo in molte altre nazioni socialmente ed economicamente evolute. Molta strada rimane da percorrere, all'Italia, per giungere a tanto. Lo stanno a dimostrare le incomprensioni e le difficoltà che si sono dovute superare nella messa a punto del codice, il lungo arco temporale richiesto dalla sua stesura e la presenza, in quest'ultima, di alcuni vincoli che, forse, avrebbero potuto essere ulteriormente rilassati. Non credo, però, possano sussistere dubbi sul fatto che il positivo, ancorché – ripeto – migliorabile, esito di questa vicenda rappresenti una tappa di rilievo nel processo di piena istituzionalizzazione extra accademica dell'insieme delle scienze sociali e un segno inequivocabile di un cambiamento degli atteggiamenti verso di esse presenti nella cultura e nella società italiana.

3. QUALCHE SUGGERIMENTO PRATICO PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DA PARTE DEI SOCIOLOGI

E vengo al secondo oggetto di questo articolo. In armonia con quanto anticipato in premessa, cercherò di mostrare, attraverso alcuni esempi, quelle che a me paiono le principali implicazioni pratiche del codice nei confronti della conduzione di ricerche sociologiche di carattere empirico e aventi come unità di rilevazione i singoli individui.¹

¹ Prima di entrare nel vivo dell'esposizione devo, tuttavia, avanzare un *caveat* nei confronti di quanto dirò. Le mie competenze giuridiche sono, per usare un eufemismo, assai ristrette. Non si può, dunque, escludere che, pur avendo partecipato alle attività di messa a punto del codice, la mia lettura e le mie interpretazioni delle norme che in esso compaiono siano un po' difformi da quelle che ne darebbe uno studioso di diritto amministrativo. Sono, però, convinto che quanto sosterrò rientra pienamente nello spirito del codice.

La fase di costruzione del campione, sul quale condurre una rilevazione, può rappresentare un conveniente punto di partenza per il raggiungimento di un simile obiettivo. Nel caso di rilevazioni riguardanti le opinioni, gli atteggiamenti e i comportamenti presenti entro particolari categorie sociali e professionali, dotate di archivi contenenti i nomi dei rispettivi membri², appare non solo utile, ma, addirittura, indispensabile, usare gli archivi stessi come base per l'estrazione del campione dei soggetti da intervistare. Purtroppo, negli ultimi anni è accaduto più volte che i funzionari preposti alla gestione di quegli archivi negassero ai ricercatori non solo l'accesso ai medesimi, ma anche la pura e semplice trasmissione della lista dei nominativi in essi presenti, accampano le disposizioni della legge 675/96 e, più di recente, del decreto legislativo 196/2003. Personalmente ritengo che quei dinieghi fossero infondati fino dall'origine. Ciò sia perché la generalità degli elenchi in parola erano allora, e sono ora, pubblici, sia perché essi sarebbero stati utilizzati come mera base di selezione dei soggetti da intervistare presso i quali, poi, si sarebbe, ovviamente, raccolto, anteriormente all'inizio dell'intervista, il cosiddetto consenso informato. In ogni caso, il codice stabilisce ora con chiarezza che l'interpretazione restrittiva sopra richiamata non può essere fatta valere nei confronti dei ricercatori. Per l'esattezza, al punto 7 del preambolo, esso statuisce che i docenti universitari (di discipline sociali) e i soggetti appartenenti alle varie società scientifiche firmatarie del codice – e, dunque, anche i soci AIS – non possono essere sottoposti ad alcuna forma di discriminazione negativa nell'accesso ad archivi pubblici.³ La disposizione appena citata non fornisce, ovviamente, una garanzia automatica contro interpretazioni distorte delle norme di carattere generale contenute nel decreto legislativo 196/2003. E, certamente, essa non riconosce al ricercatore alcun potere coercitivo nei confronti di chi si rifiutasse ancora di trasmettere l'elenco dei nominativi contenuto in archivi pubblici. Essa rende, però, assai meno agevole, di quanto non fosse in passato, la legittimazione di eventuali dinieghi facendo pretestuosi riferimenti a inesistenti disposizioni di legge.

Sempre in tema di archivi di natura amministrativa, vale la pena di ricordare che il codice consente ai ricercatori di utilizzare a fini analitici i dati personali in essi contenuti, all'unica condizione di informare, in modi relativamente agevoli e commisurati all'ampiezza della distribuzione territoriale dell'insieme di persone coinvolte, i soggetti registrati negli archivi stessi.⁴ Così, per fare un esempio, se, usando *files* della segreteria studenti, si dovessero studiare i rischi di abbandono degli iscritti di un ateneo in funzione di alcune loro caratteristiche personali, per ritenere soddisfatto l'obbligo di informativa sarebbe sufficiente apporre, nella ba-

² Intendo qui riferirmi, ad esempio, agli studenti di uno o più atenei, agli appartenenti ad ordini professionali, ai componenti di organi dello stato e della pubblica amministrazione e simili.

³ Vale la pena di sottolineare che il principio richiamato nel testo si applica anche ai rapporti tra ricercatori e ai dati da essi raccolti attraverso indagini finanziate con risorse pubbliche. Esso vincola, cioè, ogni ricercatore a concedere ai propri colleghi l'accesso – sia con la richiesta di fornire alcune garanzie sulle quali ritornerò sommariamente nella nota 8 – ai dati che egli ha raccolto grazie a finanziamenti pubblici.

⁴ Si veda l'art. 6, comma 4 del codice.

checa dell'ateneo di interesse, un avviso esplicativo degli scopi dell'analisi e contenente la garanzia di diffusione solo in forma aggregata degli esiti di quest'ultima. Qualora, invece, si trattasse di esaminare i dati d'archivio riguardanti i beneficiari di misure di sostegno al reddito attuate da un'amministrazione provinciale, l'informativa potrebbe venire resa attraverso la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano a diffusione, appunto, provinciale o su altro mezzo di comunicazione di portata geografica analoga. Se, infine, si dovessero utilizzare gli archivi INPS, o basi dati equivalenti, per studiare la fluidità del mercato del lavoro italiano o i meccanismi sottostanti all'ingresso nella condizione di pensionato, l'informativa dovrebbe essere attuata *via* annuncio su un quotidiano nazionale o tramite altri mezzi di comunicazione a identica diffusione territoriale.⁵

Anche gli archivi contenenti dati di natura scientifica, derivanti, cioè, da rilevazioni empiriche condotte da un gruppo di ricercatori sono, com'è noto, suscettibili di ulteriori analisi da parte di altri studiosi. In generale, si può dire che sia opportuno conservare i dati in questione in forma anonima⁶, ossia sostituendo i nominativi degli intervistati con codici identificativi non immediatamente collegabili ai nominativi e distruggendo, poi, la stessa lista degli intervistati.⁷ E sarebbe ancora più opportuno distribuire i dati dei quali stiamo discutendo, ad altri ricercatori che ne facessero richiesta, dopo avere accresciuto, se così si può dire, le garanzie di anonimità. Tenendo conto del fatto che, di norma, i campioni di intervistati nel corso di indagini sociologiche sono rappresentativi della sola popolazione nazionale e, più di rado, di quella residente nelle grandi ripartizioni geografiche usate dall'Istat, l'incremento delle garanzie di anonimato può essere facilmente ottenuto eliminando, dai *records* individuali, il comune, la provincia e la regione di residenza e di nascita. Un ulteriore passo in questa direzione può essere compiuto attraverso la conservazione del solo anno di nascita, cancellando dalle registrazioni il giorno e il mese. Altri sapranno certamente suggerire modi più raffinati e meno drastici per raggiungere il risultato di rendere anonimi i dati individuali derivanti da rilevazioni dirette. Quello che qui importa rammentare è, piuttosto, che il codice (e, *a fortiori*, il decreto legislativo 196 del 2003) non si applica ai dati resi anonimi⁸ i quali, dunque, possono circolare senza restrizioni, se così si può dire, tra i ricercatori.⁹

⁵ Si ricordi che dei modi di pubblicità adottati va data notizia all'autorità garante.

⁶ Alla definizione del concetto di dato "anonimo" è dedicato l'intero art. 4 del codice, al quale si rinvia.

⁷ Ricordo che, all'art. 14, il codice specifica le condizioni alle quali è possibile conservare i dati personali, al di là della data di conclusione di una ricerca.

⁸ Si veda il punto 8 del preambolo del codice.

⁹ La norma richiamata nel testo non solleva, però, il ricercatore che distribuisce dati resi anonimi, da eventuali responsabilità che possano sorgere qualora questo anonimato venga in qualche modo infranto. Ciò anche quando l'evento in parola sia stato causato da chi i dati ha ricevuto in studio e non da chi li raccolti e inviati. Per evitare rischi di tal natura – che, per quanto improbabili, non possono essere del tutto esclusi – è opportuno che l'originario possessore dei dati faccia sottoscrivere un contratto d'uso ai ricercatori che chiedono di utilizzarli per loro analisi secondarie. Un esempio della possibile forma di questi contratti d'uso è rintracciabile sul seguente sito web: <http://www.sociologia.unimib.it/ilfi/>. Ricordo che il documento in questione non fa altro che riprodurre, con opportuni adattamenti al contesto italiano, i contratti d'uso che si devono sottoscrivere per ottenere le basi dati del BHPS o del GSOEP.

Come dovrebbe essere facilmente intuibile, le indicazioni che ho sopra esposto valgono principalmente per le indagini *cross-sectional*. Nel caso di dati provenienti da indagini longitudinali, le procedure per rendere anonimi i dati sono un po' meno agevoli. In più queste indagini richiedono di mettere in atto apposite strategie per garantire la segretezza dei nominativi conservati negli archivi della ricerca. Si assuma, ad esempio, di voler condurre uno studio *panel* su individui di durata decennale.¹⁰ In tal caso i nominativi e gli indirizzi degli intervistati non potranno essere immediatamente distrutti al termine delle singole rilevazioni, ma dovranno essere conservati fino al completamento dell'ultima ondata. Questo sia per la necessità di reintervistare i soggetti appartenenti al campione originario e quelli che via via diventano eleggibili all'intervista, sia per svolgere le usuali attività di *sample maintenance*, così da ridurre i tassi di caduta delle varie ondate successive alla prima.¹¹ Inoltre, poiché l'utilità maggiore delle indagini *panel* consiste nel porre a disposizione degli studiosi informazioni di durata, diventa difficile eliminare, dai vari episodi del corso di vita, nascita compresa, il riferimento ai mesi, se non ai giorni, di accadimento degli eventi rilevati. Le esigenze in parola non implicano, tuttavia, che non si riescano a rendere pienamente anonimi anche i dati relativi alle singole ondate. Innanzitutto, si possono creare due *databases* distinte, una delle quali reca nominativi ed indirizzi dei componenti il campione e i corrispondenti codici identificativi, l'altro i soli codici identificativi e le stringhe di informazioni relative ai caratteri rilevati. Inoltre si può immagazzinare la base di dati contenente gli identificativi e i caratteri rilevati nelle varie ondate in un usuale *desk top* collegato in rete e conservare l'archivio con i nominativi e gli indirizzi degli intervistati in un altro calcolatore, non connesso in rete, al quale solo i responsabili del trattamento possono accedere, tramite una *password* (preferibilmente costituita da 8 caratteri alfanumerici prodotti con procedura randomizzata) da cambiare ogni 3-6 mesi. Una volta garantita l'assenza di connessioni dirette e accessibili al pubblico tra i nominativi degli intervistati e i dati raccolti nelle varie ondate, si può procedere, in linea con quanto sopra indicato, ad eliminare dai *files* da distribuire ad altri studiosi le informazioni relative a comune, provincia e regione di nascita e di residenza¹². A questo punto anche i dati delle indagini longitudinali possono ragionevolmente essere considerati anonimi e circolare liberamente, fatti salvi i vincoli presenti nel contratto d'uso di cui si è detto alla nota (8), tra gli studiosi.

Oltre al campionamento e alla conservazione e distribuzione dei dati individuali, la raccolta dei medesimi costituisce, notoriamente, un altro momento cruciale della ricerca sociologica di tipo empirico. In proposito, è opportuno ricordare, innanzitutto, che l'eventuale agenzia di rilevazione cui lo studioso si affida per lo

¹⁰ Va da sé che quanto dirò per i *panel* vale anche per le indagini *cross-sectional* con componenti *panel*.

¹¹ Gli studi *panel* rappresentano uno dei casi nei quali è consentita la conservazione dei dati personali della quale si è fatto cenno alla precedente nota 7.

¹² Inutile dire che i dati in parola dovrebbero essere conservati nei *files* utilizzati dai ricercatori che fanno parte dell'*équipe* che conduce il *panel* per consentire di mantenere i contatti con gli intervistati, ondata dopo ondata, e per realizzare opportune strategie di reperimento di quanti, tra essi, fossero geograficamente mobili.

svolgimento del *field-work* acquista, finché opera per lui, il suo stesso *status* nei confronti del codice. In altre parole, l'agenzia di rilevazione si configura, nel caso di una ricerca scientifica, come una sorta di prolungamento dello stesso ricercatore. Naturalmente, la transattività delle norme del codice dallo studioso all'impresa di rilevazione vale solo nel caso in cui il ricercatore svolga davvero un'indagine scientifica. Intendo dire che se, ad esempio, il docente universitario di discipline sociologiche, o il socio dell' AIS, compie un'indagine, per conto di un'impresa privata o di un'organizzazione pubblica, intesa a individuare il posizionamento di quell'impresa o organizzazione rispetto a loro possibili concorrenti e a suggerire strategie per migliorare tale posizionamento, lo *status* di ricercatore viene meno sia nel caso del docente di sociologia o socio AIS, sia, a maggior ragione, nel caso dell'impresa di rilevazione. Di conseguenza le facilitazioni previste dal codice non possono più essere fatte valere.¹³ Ritornando, comunque, al caso di piena applicabilità del codice, va sottolineato che quella che abbiamo chiamato transattività della sua applicazione dallo studioso all'impresa di rilevazione rappresenta sì un notevole vantaggio per lo studioso stesso, ma ne aumenta anche le responsabilità che non possono essere scaricate, salvo comportamenti dolosi o in esplicito contrasto con quanto da egli richiesto, sugli incaricati del *field*.

La principale, tra queste responsabilità, ha a che fare con le procedure di raccolta del consenso informato presso i soggetti da intervistare. A tale proposito, pare opportuno sottolineare il richiamo compiuto dal codice all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 e all'obbligo di portare a conoscenza del (potenziale) rispondente: le finalità della ricerca, il carattere facoltativo sia dell'intervista in sé, sia delle risposte eventualmente fornite alle singole domande¹⁴ e la possibilità che i suoi dati siano utilizzati in altre indagini e da altri ricercatori.

La raccolta del consenso informato diventa ancora più cogente nel caso in cui il sociologo acquisisca dati di carattere sensibile, vale a dire quelli riguardanti convinzioni e comportamenti afferenti alla sfera politica, religiosa, sessuale e a norme di rilevanza penale. In tal caso, il consenso dovrebbe essere reso per iscritto. Qualora, tuttavia, le informazioni in parola siano raccolte, come accade sempre più spesso, *via* CAPI o CATI, il codice ammette che il consenso venga solo documentato per iscritto (e conservato per almeno tre anni). Accanto a questa facilitazione, il codice apre un ulteriore credito verso gli studiosi nel senso che prevede la possibilità della definizione, su proposta delle società scientifiche, di uno schema di autorizzazione generale alla raccolta e al trattamento di dati sensibili da parte dei membri di dette società.¹⁵

¹³ Si veda il punto 9 del preambolo del codice.

¹⁴ Si veda l'art. 7 del codice.

¹⁵ Per tutte le questioni trattate in questo capoverso, si veda l'articolo 9, comma 4, lettere a-c, del codice.

4. IL RUOLO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ALCUNE POSSIBILI ESTENSIONI DELLE AGEVOLAZIONI ATTUALMENTE PREVISTE DAL CODICE

È proprio pensando alla predisposizione di uno schema generale per il trattamento dei dati sensibili che, in chiusura del secondo paragrafo, ho parlato degli spazi lasciati aperti dal codice ad ulteriori interventi delle società scientifiche e del sistema universitario nel processo teso a individuare migliori equilibri tra il principio della tutela della riservatezza dei dati personali, da un lato, e quelli della libertà della ricerca scientifica e della sua utilità sociale, dall'altro lato.

Credo, però, che le società scientifiche e il sistema universitario possano avanzare qualche altra proposta per fluidificare ulteriormente il codice, così da ridurre ancora un po' i carichi amministrativi posti sulle spalle dei ricercatori e delle istituzioni cui appartengono. Non intendo qui riferirmi all'opportunità che la normativa italiana, in materia di raccolta e trattamento di dati personali a fini di ricerca scientifica, si avvicini maggiormente allo spirito e alla lettera della Raccomandazione R(97)18 del Consiglio d'Europa. La recente emanazione del decreto legislativo 196/2003 e l'ancor più recente sottoscrizione del codice rendono questa prospettiva scarsamente realistica nei tempi brevi. Voglio, invece, far presente la possibilità di negoziare con l'autorità garante un paio di interpretazioni lievemente estensive di alcune disposizioni del codice.

La prima di queste possibili interpretazione estensive si riferisce alle procedure di conservazione dei dati. Almeno nel caso dei ricercatori che fanno capo alle università, si potrebbe pensare che il l'adozione, da parte di queste, delle misure di sicurezza dei dati e dei sistemi informatici previste dal decreto legislativo 196/2003,¹⁶ esoneri quelli dall'assunzione di ulteriori precauzioni per la conservazione dei dati delle loro indagini. Intendo dire che se le misure in parola sono idonee a garantire la segretezza dei dati personali di carattere amministrativo, a maggior ragione dovrebbero esserlo nel caso di dati scientifici.

La seconda interpretazione estensiva potrebbe consistere nell'esonero dei ricercatori che svolgono indagini scientifiche finanziate dal MIUR, nell'ambito dei PRIN, o dall'UE, nell'ambito dei vari Programmi Quadro, dall'obbligo di depositare il progetto di ricerca e la descrizione delle procedure di conservazione e diffusione dei dati presso l'apposito ufficio dell'ateneo o della società scientifica di appartenenza, così come previsto dagli articoli 3, 8 e 12 del codice. Nessuno, infatti, potrebbe opinare alcunché circa il carattere scientifico delle ricerche delle quali stiamo discutendo. Inoltre, i relativi progetti sono automaticamente conservati per tempi assai superiori alla durata delle indagini in archivi informatici di carattere pubblico.

*Dipartimento di Sociologia,
Università di Milano Bicocca*

ANTONIO SCHIZZEROTTO

¹⁶ Si veda il titolo V del citato decreto.

RIASSUNTO

Significati sociali e culturali del codice deontologico per il trattamento di dati personali a scopi scientifici e alcune sue implicazioni per la ricerca sociologica

L'articolo è suddiviso in due parti. Nella prima è sottolineata l'importanza della sottoscrizione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica e sono illustrati i significati culturali e istituzionali di questo evento. Nella seconda sono richiamate le principali implicazioni del codice in questione per la ricerca sociologica e, segnatamente, in merito al campionamento, al field-work e alla conservazione dei dati individuali in archivi informatizzati.

SUMMARY

Cultural meanings and scientific effects of the deontological code on social surveys

The article deals with two different topics. First, it stresses the cultural and institutional meanings of the recent issue of a deontological code regulating the treatment of personal information collected or used for scientific purposes. Second, the article tries to show how the new rules affect the main steps of a sociological survey, namely the sampling procedure, the field work and interviewing arrangements, and the storage of personal information in an electronic data warehouse.